

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE NON RICOMPRESI IN E.R.P.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29.04.2019

ART. 1) -Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione in locazione, la permanenza e la gestione di alloggi di proprietà comunale esclusi dal patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Canossa.

ART. 2) – Principi generali sulle modalità di assegnazione

- 1. Il Comune di Canossa provvede all'assegnazione degli alloggi esclusivamente mediante indizione di apposito bando pubblico per la formazione della graduatoria aperta degli aventi diritto, redatto sulla base delle norme stabilite dal presente regolamento e pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, assicurandone inoltre la massima pubblicizzazione nelle forme e strumenti di comunicazione a disposizione dell'Ente.
- 2. La graduatoria ha di norma validità annuale dal momento della sua approvazione e comunque resta valida fino all'approvazione di quella successiva.
- 3. In relazione alle mutevoli priorità sociali del contesto locale, è data facoltà alla Giunta Comunale di individuare specifiche categorie di "destinatari", nonché eventuali "riserve" nella misura massima di **un terzo** degli alloggi assegnabili, in favore di determinate categorie sociali, precisate di anno in anno prima della scadenza di presentazione delle domande e successivo aggiornamento della graduatoria.

ART. 3) - Nucleo familiare richiedente

- 1. Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si deve intendere:
 - a) Nuclei familiari costituiti da: coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Sono altresì nuclei familiari quelli costituiti da unioni civili ex L. 76/2016. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. I minori in affido equiparati a quelli adottivi e naturali;
 - b) Nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio ex L. 76/2016, nonché nuclei di persone anche non legate da vincoli di parentela ed affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale convivenza anagrafica deve essere instaurata **almeno due anni prima** dalla data di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria. Per riconoscere la convivenza, il Comune fa riferimento alla certificazione anagrafica attestante la composizione e la data di costituzione del nucleo familiare stesso.
 - c) Nucleo familiare unipersonale, composto anagraficamente da una sola persona.
- 2. Qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini ISE, il Comune procede alla determinazione di un nucleo familiare estratto (ex art. 3 comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come mod. D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130) ed al calcolo dei relativi ISE ed ISEE. Il nucleo estratto deve coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente, dichiarato in domanda.
- 3. Qualora taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, anche non legate da vincoli di parentela o affinità,

queste non fanno parte del nucleo richiedente, non procedendo pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento. In sede di assegnazione degli alloggi, si tiene conto della loro presenza ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani, senza che sorgano diritti di subentro nel contratto di locazione. E' fatta salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro.

4. In relazione alle norme di cui al presente regolamento, ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

ART. 4) – Requisiti per l'assegnazione degli alloggi

- 1. Costituiscono requisiti per l'assegnazione degli alloggi di cui al presente regolamento i seguenti fatti o qualità riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare richiedente:
 - a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente. Il presente requisito attiene al possesso di almeno una fra le seguenti condizioni:
 - i. essere cittadino italiano;
 - ii. essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
 - iii. essere cittadino straniero, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato/autonomo o che sia titolare di pensione da lavoro o invalidità totale e permanente riconosciuta dallo Stato Italiano.
 - b) residenza anagrafica, ai sensi della normativa vigente nel Comune di Canossa.
 - c) assenza di titolarità totale o parziale di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili ubicati nel territorio nazionale.
 - d) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi, nello specifico riguardante:
 - assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP e di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;
 - assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
 - e) situazione economica calcolata ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successive modifiche ed integrazioni, e definita con un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) tra **7.500** e **24.000** euro.
 - f) patrimonio mobiliare del nucleo non superiore ad Euro **35.000**, al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 ossia di Euro 15.493,71 e successive rivalutazioni.
 - g) Assenza di beni durevoli di valore ovvero non possedere auto immatricolate la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure auto di cilindrata superiore a 1300cc o moto di cilindrata superiore a 250cc immatricolati nei 3 anni antecedenti la domanda.

- 2. I requisiti devono essere in possesso del richiedente e del suo nucleo familiare al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.
- 3. Nei casi di occupazione illegale di alloggi E.r.p. o di altri alloggi pubblici di cui all'art. 34 della L.R. n. 24 del 8 agosto 2001, nonché di alloggi privati, si applica nei confronti degli occupanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di assegnazione degli alloggi di cui al presente regolamento.

ART. 5) - Condizioni di punteggio

1. Per la formazione della graduatoria, da effettuare secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 6 del presente regolamento, i punteggi sono attribuiti dalla Commissione di cui al Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) in relazione alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI OGGETTIVE

Cod. Descrizione Punteggio

A	
A-1 Obbligo di rilascio alloggio per sfratto o atto	
ad esso equiparato:	
nucleo familiare richiedente che, alla data di	10.000
presentazione della domanda e alla data di verifica dei	
requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione,	
risieda anagraficamente in alloggio che debba essere	
rilasciato a seguito di:	
• provvedimento esecutivo di sfratto per finita	
locazione mediante convalida emanata dall'autorità	
giudiziaria competente;	
• verbale di conciliazione giudiziaria;	
• ordinanza di sgombero;	
• provvedimento di separazione giudiziale o di	
separazione consensuale omologato dal Tribunale,	
con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro	
coniuge;	

CONDIZIONI SOGGETTIVE

Cod. Descrizione Punteggio	
В	
B-1 Settantacinquenni privi di rete familiare - Nucleo	10.000
familiare richiedente	
composto esclusivamente da persona che abbia superato	
i 75 anni privo di rete	
familiare (per persona priva di rete familiare si intende	

l'anziano i cui figli	
risiedano all'esterno di un'area di 50 Km dalla sua	
residenza)	
B-2 Anziani ultrasettantacinquenni - Presenza nel	4.000 per ogni anziano
nucleo familiare richiedente di uno o più soggetti che	1 8
abbiano compiuto il settantacinquesimo anno di età.	
B-3 Disabilità - Presenza nel nucleo familiare	7.000 per ogni disabile
richiedente di una o più persone portatrici di handicap in	
possesso di certificazione attestante una diminuzione	
della capacità lavorativa pari al 100% o la "non	
autosufficienza" riconosciuta dal competente organo ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di	
anziani non autosufficienti o una condizione di handicap	
in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà a	
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età	
riconosciute ai sensi delle vigenti normative.	
B-4 Minori - Presenza nucleo familiare richiedente di	4.000 per ogni minore
figli legittimi, naturali, adottivi, e in affidamento	
preadottivo di età inferiore ai 18 anni	
B-5 Giovani coppie - Nucleo familiare richiedente	2.000
(coniugi sia in regime di comunione che di separazione	
di beni, conviventi more-uxorio e unioni civili regolate	
dalla L. 76/2016) in cui entrambi i componenti abbiano	
meno di 35 anni.	
B-6 Famiglia Monogenitoriale - Nucleo familiare	2.000
richiedente composto da un solo genitore affidatario con	2.000
uno o più figli a totale carico fiscale, in assenza di	
convivenza con terze persone.	
B-7 Famiglia Unipersonale - Nucleo familiare	2.000
richiedente composto da una sola persona.	
B-8 Genitore non affidatario - Nucleo familiare	4.000
richiedente composto da una sola persona avente lo stato	
di genitore separato non affidatario tenuto agli alimenti. Per il riconoscimento della condizione il dovere di	
mantenimento dovrà risultare da separazione coniugale	
o da provvedimento del Tribunale.	
B-9 Anzianità residenza - Anzianità di residenza del	Max attribuibile 4.000
richiedente con attribuzione di punti 1 per ogni giorno di	
anzianità di residenza, a partire dal 3° anno dalla data di	
iscrizione anagrafica nel comune.	

B-10 Vittime di violenza – Persone vittime di violenza	5.000
familiare per il quale è stato definito un progetto di	
sostegno sociale finalizzato all'autonomia personale in	
accordo con i competenti Servizi Socio-Sanitari.	

CONDIZIONI ECONOMICHE

Cod. Descrizione Punteggio	
C C-1 Onerosità canone di locazione – Nucleo	
familiare richiedente dimorante in un alloggio in	
locazione disciplinata da apposito contratto	
regolarmente registrato, il cui canone annuo abbia	
un'incidenza sul valore ISE come segue:	
To all down and 11 2007 at 11 5007	2 000
Incidenza tra il 20% e il 50%	3.000
Incidenza tra il 20% e il 50% Incidenza oltre il 50%	5.000
Incidenza oltre il 50%	5.000
Incidenza oltre il 50% C-2 Valore ISEE - Punteggio ISEE per condizioni	5.000
Incidenza oltre il 50% C-2 Valore ISEE - Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore ad €	5.000

Non sono cumulabili tra loro le seguenti condizioni:

-B1 e B2.

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria è così determinata:

- in via prioritaria secondo il criterio dell'anzianità di residenza;
- in subordine secondo il criterio del richiedente più anziano di età.
- 2. Resta facoltà della Giunta Comunale individuare, in sede di approvazione del bando pubblico di cui all'art. 2, eventuali ulteriori condizioni per l'attribuzione di punteggio,

in ragione di particolari condizioni sociali diverse da quelle esplicitate al precedente comma 1.

ART. 6) - Procedimento di formazione della graduatoria

- **1.** La graduatoria di assegnazione è formata dalla Commissione di cui al Regolamento Comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) richiamata all'art. 5. Il Comune, in occasione dell'indizione del bando pubblico, procede alla raccolta delle domande per la formazione della relativa graduatoria.
- 2. L'esame dei requisiti e delle condizioni oggettive, soggettive ed economiche in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato è effettuata:
- a) attribuendo d'ufficio condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune
- b) attribuendo la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio incompatibili, ai sensi del vigente regolamento.

- 3.Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento preadottivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda e se rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda, vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, a condizione che la richiesta degli interessati sia effettuata entro il termine stabilito per la raccolta delle domande.
- 4. E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Comune ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici preposti per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.
- 5 Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Comune nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria.
- 6. Nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora si riscontri l'esistenza di false e mendaci dichiarazioni, si provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione; la domanda viene esclusa dalla graduatoria.
- 7. I requisiti e le condizioni soggettive, oggettive ed economiche devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.
- 8. Le domande sono escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di decesso di tutti i componenti del nucleo familiare o emigrazione dal Comune di tutti i componenti del nucleo familiare.
- 9. Entro **45 giorni** dalla data di scadenza del bando di cui all'art. 2, la graduatoria provvisoria predisposta dal Comune, viene approvata con provvedimento del Responsabile del Settore competente e pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
- 10. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo. La pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.
- 11. In esito all'istruttoria, le domande per le quali risulti l'assenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 vengono dichiarate inammissibili con provvedimento del Responsabile del Settore competente, dandone immediata comunicazione motivata dell'esclusione all'interessato con raccomandata a/r.
- 12. Entro **trenta giorni** dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso. Sui ricorsi decide la Commissione di cui all'art.
- 5. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione decide sui ricorsi presentati entro il termine massimo di venti giorni.
- 13. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del responsabile del settore competente e pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione. Tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

ART. 7) – Procedimento di verifica ai fini dell'assegnazione

1.Gli alloggi disponibili sono assegnati agli aventi diritto rispettando l'ordine stabilito dalla graduatoria formulata a seguito di bando pubblico, nel rispetto dello standard abitativo di cui al successivo art. 9 e previo accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 4 e 5. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica per l'assegnazione.

- 2. Effettuate le verifiche istruttorie di cui all'art. 6:
- a) se il punteggio rimane almeno uguale a quello per il quale il concorrente era in graduatoria si provvede all'assegnazione dell'alloggio;
- b) se il punteggio è diminuito per perdita o esclusione di alcuna delle condizioni, non imputabile a dichiarazione non veritiera, la domanda è collocata assieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria di appartenenza, secondo il criterio di priorità di cui all'art. 5 c.1.
- 3. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti e la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni ex art. 5 o il loro mutamento, provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare le proprie controdeduzioni.
- 4. Il Comune, esaminate le istanze pervenute, comunica ai ricorrenti le decisioni.
- 5. Costituisce condizione per l'assegnazione degli alloggi in oggetto, l'estinzione della morosità pregressa conseguente al mancato pagamento di canoni, tariffe o imposte comunali anche dal comune di provenienza (se diverso da Canossa) negli ultimi 2 anni
- 6. Con provvedimento del responsabile del settore competente il Comune può disporre l'annullamento del provvedimento di assegnazione nei seguenti casi:
- a) assegnazione avvenuta in difformità al presente regolamento;
- b) assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultate false;
- c) nei casi di rinuncia all'assegnazione e mancata stipula del contratto di cui al successivo art. 10.
- 7. In presenza di tali condizioni il Comune avvia il procedimento di annullamento concedendo all'assegnatario un termine massimo di 15 giorni per presentare deduzioni scritte e/o documentali, dandone contemporaneamente comunicazione all'Ente Gestore laddove presente.
- 8. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, che non può essere superiore a mesi tre, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

ART. 8) - Scelta degli alloggi

- 1. Qualora siano disponibili più alloggi rispondenti alle esigenze del nucleo familiare individuato per l'assegnazione, è data possibilità di scelta al richiedente fra tutti gli alloggi disponibili, sulla base dei dati descrittivi degli alloggi in possesso all'ufficio.
- 2. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che vengono comunque valutati da parte del Comune.
- 3. In caso di rinuncia positivamente valutata dal Responsabile competente, il nucleo richiedente rimane utilmente collocato in graduatoria consapevole che verrà ricontattato per ulteriori proposte di assegnazione di un alloggio solo qualora un altro alloggio libero e disponibile per l'assegnazione sia rispondente, adeguato ed idoneo per conformazione e/o ubicazione e/o caratteristiche alle esigenze, individuate formalmente dal nucleo familiare nell'atto di rinuncia motivata.
- 4. Qualora gli elementi documentati della rinuncia siano ritenuti immotivati, il responsabile competente provvede all'esclusione dalla graduatoria del nucleo familiare rinunciatario.

ART. 9) - Standard abitativo degli alloggi

Gli alloggi sono assegnati ai sensi del Regolamento ERP.

ART. 10) – Contratto e canoni di locazione

1. L'assegnazione è effettuata con provvedimento del responsabile del settore competente, alla quale consegue la stipula di apposito contratto di locazione della durata di anni tre, con possibilità di proroga di diritto, in occasione della prima scadenza del contratto, per ulteriori anni due, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 L. 431/1998 e succ. mm.ii. Con il provvedimento di assegnazione la

graduatoria è automaticamente aggiornata, con l'esclusione del nucleo famigliare oggetto del citato provvedimento di assegnazione.

- 2. La determinazione dell'ammontare dei canoni di locazione è demandata alla Giunta comunale, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di piani finanziari finalizzati al recupero di investimenti effettuati sugli alloggi in questione, e comunque nel rispetto dei vigenti Accordi Territoriali in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 c. 3.
- 3. Oltre al canone di locazione sono a carico del conduttore le utenze, le spese di manutenzione dell'alloggio e del condominio secondo la ripartizione definita dalla normativa di settore.
- 4. Il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie avviene con le modalità indicate nel contratto di locazione.
- 5. Sussiste obbligazione solidale in capo a tutti i componenti il nucleo familiare assegnatario per le obbligazioni patrimoniali e non patrimoniali nascenti dalla stipula del contratto.
- 6. Il provvedimento di assegnazione viene trasmesso al soggetto gestore degli alloggi laddove presente, al quale competono gli adempimenti connessi alla stipula del contratto di locazione, compreso l'onere di invitare gli aventi diritto a presentarsi c/o i propri uffici per la stipula.
- 7. Nel caso in cui l'assegnatario non si presenti o si rifiuti di stipulare il contratto, è invitato a presentarsi entro sette giorni. Qualora l'interessato non si presenti nei termini il comune provvede all'annullamento dell'assegnazione ed alla contestuale esclusione dalla graduatoria con determina del responsabile del settore competente.
- 8. Nel caso di nuclei famigliari composti da almeno due persone non legate da vincoli di parentela od affinità, l'eventuale assegnazione di un alloggio è subordinata alla intestazione del contratto di locazione fra tutti i richiedenti. Qualora taluno dei cointestatari abbandoni l'alloggio in corso della vigenza contrattuale, il contratto continuerà ad avere efficacia, nei confronti di coloro che continuano ad occupare l'alloggio, che saranno tenuti al saldo dell'intero canone di locazione e di tutti gli obblighi accessori.
- 9. Dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, quest'ultimo deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario **entro trenta giorni** dalla consegna delle chiavi. Entro lo stesso termine tutto il nucleo familiare assegnatario dovrà presentare richiesta di iscrizione anagrafica nell'alloggio, salvo proroga concessa dal Comune, a seguito di domanda motivata.

La mancata occupazione entro il termine indicato e la mancata richiesta di iscrizione anagrafica, comporta la revoca dell'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria da emanarsi con provvedimento del responsabile del settore competente.

- 10. Il provvedimento di revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione qualora già stipulato.
- 11. Ai fini del presente Regolamento sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi. Al riguardo verrà effettuata sistematica verifica delle eventuali insolvenze nel pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie. La morosità potrà essere sanata attraverso un piano di recupero del debito maturato, concordato con l'assegnatario. In caso di mancato recupero del credito secondo le modalità sopracitate ed in presenza di una morosità di importo superiore a quattro mensilità di affitto, dopo diffida ad adempiere, è attivata la procedura di sfratto per morosità.
- 12. Il recesso del conduttore è ammesso con un preavviso non inferiore a mesi 6 (sei), in difetto saranno trattenuti i corrispondenti canoni e oneri accessori.
- 13. A garanzia degli obblighi contrattuali il nucleo famigliare assegnatario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale equivalente a n. 3 (tre) mensilità del canone.
- 14. Alla naturale scadenza contrattuale esclusivamente nel caso in cui risulti in capo al nucleo familiare assegnatario la permanenza dei requisiti e condizioni per l'assegnazione di cui ai precedenti artt. 4 e 5, in assenza di formale disdetta da parte del nucleo familiare assegnatario, il contratto deve intendersi automaticamente rinnovato per pari durata.

- 15. In riferimento a quanto stabilito al comma 14 del presente articolo, resta in capo ai nuclei familiari richiedenti l'onere di aggiornamento periodico della certificazione ISE/ISEE.
- 16. In caso di mancato rinnovo, il rapporto di locazione deve intendersi definitivamente concluso ed entro il termine di un mese dalla scadenza dello stesso l'assegnatario dovrà procedere alla riconsegna all'ente gestore, laddove presente, dell'alloggio libero da cose e persone. In caso di giustificate e comprovate motivazioni, su richiesta degli interessati e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori due mesi.
- 17. A seguito dell'avvenuta riconsegna dell'alloggio, secondo le modalità di cui al precedente comma, resta salva la facoltà per l'assegnatario dello stesso di concorrere ad una nuova assegnazione in occasione dell'indizione di un successivo bando pubblico, disciplinato ai sensi del presente regolamento comunale.

ART. 11) - Controlli

- 1. Ogni richiedente dichiara nella domanda di partecipazione al bando di cui all'art. 2 di essere a conoscenza che nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento comunale potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e degli artt. 4 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, e 6 comma 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 e ai sens dell'art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
- 2. Il Comune in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio può:
- a) chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di meri errori contenuti nelle stesse e/o nel modulo di domanda;
- b) esperire accertamenti tecnici ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare:
- la completezza dei dati dichiarati;
- la veridicità dei dati dichiarati;
- la congruità dei dati dichiarati rispetto ad altre dichiarazioni rese o domande presentate;
- 3. Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:
- a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
- b) assenza di motivazione in ordine alle contraddittorietà rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
- c) accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda all'accesso o alla permanenza in graduatoria.
- 5. Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive, soggettive ed economiche dichiarate nella domanda.